



Ministero dello sviluppo Economico
Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

***Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso
di frequenze in ambito locale ad operatori di rete
(art. 1, comma 1033, della legge n. 205/2017)***

Linee Guida

(Documento rivisto a seguito delle osservazioni pervenute)

22 luglio 2019

I – Premessa

1. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, Ministero), contiene una versione aggiornata delle linee guida che illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per le procedure di selezione per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete¹, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come modificata dall’articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, L. n. 205/17). L’aggiornamento tiene conto delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica svolta sulla precedente versione delle linee guida che si è conclusa in data 7 maggio 2019². In particolare, fermi restando i principi generali ed il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria alla base delle procedure di selezione in esame, la presente versione delle linee guida recepisce, effettuandone una sintesi, le diverse posizioni espresse dagli *stakeholders* nel corso della consultazione pubblica, come verrà di volta in volta indicato, nei paragrafi che seguono (in nota a piè di pagina).

2. La citata L. n. 205/17 delinea un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione delle frequenze in banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final* e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Il riassetto del comparto radiotelevisivo ha pertanto la finalità di conseguire una gestione maggiormente efficiente dello spettro radioelettrico, “*in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale*” (articolo 1, comma 1031 della L. n. 205/17). Le procedure in esame mirano, nel rispetto dei principi del pluralismo dell’informazione e della concorrenza, a garantire il più ampio livello di copertura e di qualità del servizio offerto ai cittadini, anche sotto il

¹Per «operatore di rete» si intende “*il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplexazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti*” (art. 2, comma 2, lett. d), Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR).

²Al fine di assicurare la massima trasparenza nell’ambito del processo di consultazione pubblica, le osservazioni degli *stakeholders*, nella versione non confidenziale, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

profilo dei contenuti veicolati, promuovendo altresì l'attuazione, in ambito locale, dell'*horizontal entry model* di derivazione europea.

3. La procedura di selezione di operatori di rete cui assegnare diritti d'uso di frequenze sarà effettuata in base ai criteri individuati al citato articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17 e seguendo la pianificazione delle reti in ambito locale, di cui alla delibera n. 39/19/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCom o Autorità) che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito, PNAF).

4. Il PNAF si basa sul presupposto che, a fronte della riduzione delle frequenze disponibili, a seguito del processo di *refarming* della banda 700 MHz, un efficiente uso dello spettro “[...] *non si deve basare necessariamente sul riuso delle reti esistenti né deve assicurare il mantenimento dei medesimi bacini di servizio degli attuali operatori, così come derivanti dai diritti d'uso rilasciati dal competente Ministero ed oggetto oggi di rottamazione*”³.

5. A conclusione della procedura, il Ministero provvederà all'assegnazione dei diritti d'uso ed al rilascio dei relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (di seguito, TUSMAR) e dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (di seguito, Codice delle comunicazioni elettroniche).

6. I diritti d'uso delle frequenze che saranno rilasciati ad esito delle procedure di selezione avranno durata coerente con quanto stabilito dall'AGCom con riferimento alle reti digitali terrestri nazionali, ossia una durata pari a 10 anni rinnovabile - in conformità a quanto previsto dall'articolo 1031-ter della L. n. 205/17 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale durata sarà calcolata a partire dalla data di completa attuazione del PNAF, a prescindere dalla effettiva data di rilascio del diritto d'uso⁴.

7. All'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze seguirà “*la messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale*” (art. 1, comma 1034 della L. n. 205/17). Questi ultimi, saranno, a loro volta, selezionati dal Ministero, con parallela procedura competitiva, utilizzando i criteri previsti dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 (oggi integralmente richiamato nella legge 21 settembre 2018, n. 108). In particolare, le procedure

³ Cfr. PNAF, pag. 21.

⁴ Modifica che risponde ad esigenze di fornire maggiori elementi conoscitivi in merito alle procedure.

saranno raggruppate in 3 fasi temporali (a distanza ravvicinata) che si riferiscono alle macro-aree geografiche individuate per il rilascio e l'attivazione delle reti secondo il calendario indicato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 che detta il calendario della c.d. *Road Map*, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della L. n. 205/17. A seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione degli operatori di rete, in ciascuna area tecnica nell'ambito delle suddette macro-aree geografiche, si darà avvio alle procedure per la formazione delle graduatorie di fornitori di servizi media audiovisivi nell'ambito della medesima area tecnica⁵.

II – Procedure di selezione

8. Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione degli operatori di rete a cui saranno assegnati i diritti d'uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17.

9. Le procedure saranno disciplinate da specifici bandi, emanati dal Ministero per ogni rete, in ciascuna delle aree tecniche individuate dalla delibera AGCom n. 39/19/CONS che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF). Saranno pertanto pubblicati 73 bandi cui corrisponderanno altrettante graduatorie⁶.

10. In particolare, il PNAF ha suddiviso il territorio nazionale in 18 aree tecniche, in gran parte coincidenti con i limiti amministrativi regionali⁷, in ciascuna delle quali la pianificazione dell'Autorità ha previsto reti locali di 1° livello, con vincolo di copertura al 90% e reti locali di 2° livello che, pur senza

⁵ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

⁶ Modifica che risponde ad esigenze di fornire maggiori elementi conoscitivi in merito alle procedure.

⁷ Cfr. PNAF, pag. 27: *“Tale configurazione prevede aree tecniche in gran parte coincidenti con i limiti amministrativi regionali, con le uniche eccezioni - dovute ai vincoli del coordinamento internazionale ovvero a insormontabili problematiche di natura radioelettrica - delle Regioni Abruzzo e Molise, accorpate nell'Area Tecnica n. 13, e delle Regioni Puglia e Basilicata, accorpate nell'Area Tecnica n. 15. Un'altra particolarità riguarda le province orientali del Piemonte, le quali sono state ricomprese sia nell'Area Tecnica n. 1, sia, in ragione della conformazione dell'area di coordinamento con la Svizzera, nell'Area Tecnica n. 3. Questa soluzione, che consente di estendere l'Area Tecnica n. 1 all'intero territorio regionale (nel precedente PNAF 2018 era limitata al solo Piemonte occidentale), è resa possibile dalla disponibilità di una frequenza coordinata in più nell'area di coordinamento con la Svizzera.*

Infine, con riferimento all'Area Tecnica n. 4., alla luce delle specificità della Provincia autonoma di Bolzano che attraverso un proprio servizio radiotelevisivo deve assicurare la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, tale area è stata suddivisa in ulteriori due sub-aree 4a e 4b coincidenti, rispettivamente, con il territorio della Provincia Autonoma di Trento e quello della Provincia Autonoma di Bolzano, con conseguente pianificazione di più reti locali di 1° livello”.

essere soggette a vincoli di copertura, sono state pianificate in modo da consentire una copertura superiore al 50% della popolazione provinciale⁸.

11. I diritti d'uso rilasciati ad esito delle procedure in esame diverranno operativi, in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF, secondo le tempistiche indicate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 che detta il calendario della c.d. *Road Map*, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della L. n. 205/17.

III – Soggetti ammessi alla procedura

12. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17, possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori di rete interessati ad acquisire il diritto d'uso delle frequenze destinate dal PNAF agli ambiti locali, che siano in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che alleghino alla domanda di partecipazione alla procedura, copia della “segnalazione certificata di inizio di attività” presentata al Ministero, ex articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione.

13. Al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dalla citata *Road Map*, i soggetti partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti a garantire il pieno funzionamento delle reti, adottando le codifiche o gli standard più avanzati (DVB-T2/HEVC)⁹, entro i termini previsti dal citato Decreto in relazione alle frequenze oggetto di aggiudicazione¹⁰.

14. Ognuno dei soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, pari ad una percentuale del 10%¹¹ del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete (cfr. Tabella 1). Salvo che in specifici casi previsti dai bandi di selezione quali cause di incameramento del deposito, quest'ultimo tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti successivamente al rilascio del diritto d'uso.

⁸ Si ricorda, inoltre, che in base alla pianificazione dell'Autorità, una rete di secondo livello non deve provocare una riduzione della copertura delle reti di primo livello che usano la stessa frequenza e una rete di secondo livello deve accettare un livello di interferenza superiore a quello ammesso per le reti di 1° livello (cfr. PNAF, pag. 32).

⁹ Cfr. PNAF, pag. 21.

¹⁰ Tale impostazione ha trovato un generale consenso nell'ambito della consultazione.

¹¹ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

15. I predetti soggetti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la/le rete/i dell'area tecnica interessata dalla procedura per la cui assegnazione intendono competere.

16. E' ammessa la partecipazione alle gare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in consorzio o in altre aggregazioni, anche tramite la sottoscrizione di intese, al fine altresì di realizzare collaborazioni tecniche e commerciali, a condizione che dette aggregazioni si impegnino nella domanda di partecipazione ad assumere una forma giuridica stabile¹², ivi inclusa quella della società consortile, prima del rilascio dei diritti d'uso¹³.

17. I partecipanti sono obbligatoriamente tenuti a fornire al Ministero, in allegato alla domanda, l'“Offerta di servizio” che intendono applicare ai FSMA, che specifichi, secondo un fac-simile allegato al bando di gara, le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i FSMA in posizione utile in graduatoria, creando un *level playing field* tra i diversi FSMA in ambito locale. Tale offerta di servizio non concorrerà a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma sarà soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione della frequenza¹⁴.

18. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate entro 30 giorni¹⁵ dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IV – Criteri di valutazione

19. I diritti d'uso saranno rilasciati ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate, in ciascuna area tecnica, sulla base dei seguenti criteri dettati dall'articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017:

- a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
- c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

¹² Tale impostazione ha trovato un generale consenso nell'ambito della consultazione.

¹³ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

¹⁴ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

¹⁵ Tale termine potrà essere esteso fino a 60 giorni nel caso di esigenze organizzative o di calendario.

- d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
- e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.

20. Nel caso di RTI, consorzi, altre aggregazioni e intese i criteri c) e d) sopra indicati possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono.

V – Regole per la formazione delle graduatorie

21. L'articolo 1, comma 1033 della L. 205/2017 stabilisce che le procedure in selezione in oggetto sono avviate sulla base dei criteri previsti dal citato articolo. per la formazione delle graduatorie, pertanto, ai singoli criteri di valutazione, verranno attribuiti i punteggi indicati nella seguente Tabella 1. Il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali.

22. La valutazione dei parametri per la definizione del punteggio finale da attribuire a ciascun partecipante verrà affidata ad una Commissione nominata dal Ministero e composta da tre componenti esperti nelle materie rilevanti nella presente procedura.

Tabella 1 – Punteggi associati ai criteri di valutazione di cui all'art. 1, comma 1033 L. 205/17

CRITERI	PUNTI
A) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con particolare riferimento alla capillarità della rete di raccolta, di distribuzione e di diffusione	20¹⁶
B) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale, con particolare riguardo ad interventi di efficientamento operati sulla rete di diffusione e di distribuzione del segnale	35
C) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva	15¹⁷
D) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alla sostenibilità degli investimenti necessari alla realizzazione del piano tecnico di cui al punto B)	20
E) tempi previsti per la realizzazione delle reti, con particolare riguardo alla previa operatività della rete aggiudicata rispetto alle scadenze previste dalla <i>Road Map</i>	10¹⁸
Totale	100

¹⁶ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

¹⁷ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

¹⁸ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

23. Il piano tecnico di cui al punto B) dovrà essere redatto rispettando i vincoli elettromagnetici imposti nei Punti di verifica (PDV), ove indicati dall'AGCom.

24. La dichiarazione dei partecipanti in ordine ai tempi di realizzazione e della piena operatività delle reti di cui al punto E) è da intendersi vincolante; il mancato rispetto dei tempi indicati comporta la revoca del diritto d'uso.

25. In caso di soggetti che si presentino in forme associate, nella valutazione di cui ai punti C) e D), nell'attribuzione del punteggio, si terrà conto cumulativamente, anche in forma premiante, delle caratteristiche di ciascuno dei soggetti partecipanti a tali forme di aggregazione¹⁹.

26. Ad esito dell'applicazione dei suddetti criteri, al fine di promuovere la concorrenza ed il pluralismo dell'informazione, evitando la costituzione di posizioni dominanti, in particolare da parte di soggetti verticalmente integrati nei mercati della fornitura di servizi media audiovisivi a livello locale, le aggiudicazioni verranno effettuate in base alle regole che seguono:

- a.* in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di più reti di primo livello²⁰;
- b.* in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di entrambe le tipologie di reti (primo e secondo livello);
- c.* in una medesima area tecnica, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti di secondo livello, è preclusa l'aggiudicazione da parte di uno stesso soggetto di più di una di tali reti²¹.

Le regole di cui alle lettere *a*, *b* e *c* che precedono valgono solo nei casi in cui sia presente più di un soggetto ammesso in graduatoria, al fine di garantire, comunque, l'uso efficiente della risorsa frequenziale.

27. Le preclusioni di cui al paragrafo che precede valgono anche per i soggetti che partecipino in forma associata (RTI, consorzi, altre aggregazioni) ovvero in virtù di partecipazioni, anche di minoranza, di società aggiudicatari.

28. Al fine dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i dati relativi ai criteri sopra elencati dovranno essere riportati nel Template/Formulario che sarà allegato al bando.

VI – Obblighi degli aggiudicatari delle frequenze

29. Considerata la natura di risorsa scarsa delle frequenze da assegnare, nonché la loro natura di bene pubblico dotato di valore sociale economico e culturale, il

¹⁹ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

²⁰ Ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano che attraverso un proprio servizio radiotelevisivo deve assicurare la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, nell'area tecnica n. 4b in cui, ai fini dello svolgimento di tale servizio, è garantita una riserva di reti di primo livello (Cfr. anche PNAF, pag. 27).

²¹ Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

Ministero è tenuto, a norma degli articoli 13 e 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ad assicurarne la gestione efficiente e, dunque, la loro allocazione ottimale, favorendone l'utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione dell'offerta dei servizi audiovisivi.

30. L'operatore a cui verranno aggiudicate una o più frequenze si impegna, pertanto, a concedere la relativa capacità trasmissiva richiesta dai FSMA utilmente collocati in graduatoria, garantendone l'utilizzo effettivo, in conformità a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche²² (articolo 28 e allegato 1, lett. B, p. 7).

31. Nel caso in cui l'operatore non soddisfi gli obblighi di utilizzo delle frequenze come sopra declinati trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 14, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

32. Sempre al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario delle reti di primo livello relative a tali aree tecniche, di garantire, laddove richiesto, ai FSMA che, almeno nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo a tali province (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere nel medesimo bacino, un prezzo previsto dall'Offerta di servizio, riproporzionato in base alla popolazione delle province interessate, entro un limite di Mbit predefinito nei bandi²³.

33. Successivamente all'assegnazione dei diritti d'uso, i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Delibera n. 39/19/CONS dell'AGCom, l'insieme dei vincoli radioelettrici, costituito dai punti di verifica territoriale, con il relativo valore dell'intensità di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti realizzate.

34. Ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'articolo 52 del TUSMAR, la violazione dell'obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione del diritto d'uso per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l'eventuale reiterazione della condotta determina la revoca del diritto d'uso.

²² Tale scelta tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica.

²³ Modifica che risponde ad esigenze di fornire maggiori elementi conoscitivi in merito alle procedure.

- 35.** Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.
- 36.** Analogamente, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati, di cui al punto E) comporta la revoca del diritto d'uso.
- 37.** Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
- 38.** L'aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel piano tecnico.